

## OPINIONI A CONFRONTO

L'APPELLABILITÀ DELLE SENTENZE DI PROSCIoglIMENTO<sup>(\*)</sup>

Nota introduttiva di RENZO ORLANDI

Frutto di un *iter* parlamentare assai travagliato, nonché motivo di accesa controversia fra magistratura e classe forense, la legge n. 46 del 2006 (c.d. legge Pecorella) è stata censurata dalla Corte costituzionale (sentenze n. 26 e 320 del 2007) proprio nelle sue parti più significative: quelle che imponevano severi limiti all'appellabilità delle sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento di primo grado o del giudizio abbreviato.

Abbiamo chiesto a Francesco Caprioli e a Giorgio Spangher di esprimere la loro opinione con riguardo alla situazione normativa che le accennate decisioni della Corte costituzionale hanno prodotto sul terreno delle impugnazioni penali. Tre quesiti, in particolare, attendono risposta:

Ora il pubblico ministero può appellare senza limiti le sentenze di proscioglimento emesse sia dal giudice dibattimentale sia dal giudice del giudizio abbreviato. Altrettanto non può fare l'imputato, il quale è così costretto a subire passivamente l'iniziativa dell'accusa in secondo grado, senza nemmeno poter contrapporre un proprio appello incidentale. Non vi sembra che ciò determini una situazione irragionevolmente sfavorevole per l'imputato? Siamo forse di fronte a una sentenza della Corte costituzionale paradossalmente foriera di incostituzionalità?

La facoltà restituita al pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento rende di nuovo normale il fenomeno delle condanne in secondo grado emesse sulla scorta degli stessi atti che indussero il giudice di prima istanza a prosciogliere l'imputato. Non c'è in questo qualcosa che stride con l'idea di "giusto processo" e con l'esigenza che la colpevolezza dell'imputato sia accertata dopo un effettivo contraddittorio su tutti i mezzi di prova a carico?

In caso di risposta affermativa alla questione sub 2), quale riforma legislativa sarebbe oggi possibile e opportuno intraprendere per attuare al meglio i principi del giusto processo nel giudizio di secondo grado?

\* Nelle more di stampa è stata pubblicata la sentenza n. 85/2008, con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto il diritto dell'imputato di appellare le sentenze dibattimentali di proscioglimento anche in assenza di nuove prove tali da indurre una più favorevole formula assolutoria. Di questa rimarchevole novità normativa non si è potuto qui dar conto.

prof. FRANCESCO CAPRIOLI  
Università di Bologna

1. *Appellabilità delle sentenze di proscioglimento e “parità delle armi”*. – Comincerei con una puntualizzazione sul contenuto della prima domanda. Nel quesito viene dato per scontato che, per effetto delle due sentenze costituzionali n. 26 del 2007 e n. 320 del 2007 (riguardanti gli artt. 1 e 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che avevano modificato, rispettivamente, l’art. 593 e l’art. 443 del codice di procedura penale), il pubblico ministero “può ora appellare *senza limiti* le sentenze di proscioglimento emesse sia dal giudice dibattimentale sia dal giudice del giudizio abbreviato”. La premessa è del tutto corretta, anche se, a prima vista, potrebbe non sembrare tale. Leggendo il dispositivo delle due pronunce costituzionali, si scopre, infatti, che la duplice declaratoria di illegittimità ha colpito non già gli artt. 593 e 443 c.p.p. *così come modificati* dagli artt. 1 e 2 della legge n. 46 del 2006, ma gli artt. 1 e 2 della legge del 2006 *nella parte in cui, modificando gli artt. 593 e 443 c.p.p., avevano vietato al pubblico ministero* di proporre appello contro le sentenze (dibattimentali e abbreviate) di proscioglimento. La circostanza assume rilievo in quanto sia l’art. 593 c.p.p. che l’art. 443 c.p.p. imponevano già al pubblico ministero alcuni – sia pur limitati – divieti di impugnare nel merito le sentenze di proscioglimento: l’art. 593 comma 3 c.p.p. dichiarava inappellabili le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa; l’art. 443 comma 3 c.p.p. vietava alla parte pubblica (come a quella privata) di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento emanate all’esito del giudizio abbreviato quando l’appello «tende[va] a ottenere una diversa formula». Entro questi limiti, non si può dire che gli artt. 1 e 2 della legge n. 46 del 2006 avessero “vietato” alcunché al pubblico ministero, per la semplice ragione che il divieto era già previsto dalla legge. Cadute, per effetto della declaratoria di incostituzionalità, le due norme modificatrici, si potrebbe dunque pensare a una reviviscenza della doppia originaria preclusione: si potrebbe pensare, cioè, che al pubblico ministero sia tuttora proibito impugnare nel merito sia le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa, sia le sentenze di proscioglimento emanate in sede di giudizio abbreviato quando con l’appello si punti alla sola modifica della formula terminativa. Gli argomenti con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi i divieti “integrali” risultanti dalla novella del 2006 non sembrerebbero, del resto, suscettibili di automatica estensione ai vecchi divieti parziali gravanti sul pub-

blico ministero, responsabili di diversioni affatto marginali – se non del tutto inesistenti – dal canone della *par condicio partium*.

La questione coinvolge una tematica – quella della reviviscenza delle norme abrogate da una legge dichiarata incostituzionale – che andrebbe ovviamente trattata con maggiore attenzione di quella consentita dalla natura del presente scritto. In questa sede è sufficiente ricordare come, secondo un’ autorevole opinione dottrinale, l’effetto abrogativo sarebbe da considerare alla stregua di «un fatto esaurito», impermeabile alla dichiarazione di incostituzionalità della norma abrogante: esso dunque «rest[erebbe] fermo, impedendo la reviviscenza della norma abrogata» e creando «un vuoto legislativo colmabile solo dal legislatore» [G.U. RESCIGNO, *Corso di diritto pubblico*, Bologna 2003, 475]. A tale regola farebbero eccezione le ipotesi in cui la Corte abbia «dichiarato incostituzionale proprio ed espressamente [la] volontà di abrogazione» (come accade quando la declaratoria di illegittimità investa una disposizione a contenuto esclusivamente abrogativo) [G.U. RESCIGNO, *loc. cit.*]: al di fuori di tali ipotesi, anche la dottrina propensa ad ammettere il fenomeno della reviviscenza ritiene che soltanto al cospetto di «specifiche indicazioni da parte del giudice costituzionale» – qui del tutto assenti – se ne potrebbe affermare l’esistenza [M. MEZZANOTTE, *Reviviscenza delle norme e principio di completezza dell’ordinamento*, in *Rass. Parl.* 2006, 701]. Come accennato in apertura, dunque, la premessa del quesito è del tutto corretta: il pubblico ministero, per effetto delle due decisioni costituzionali, può ormai proporre appello contro tutte le sentenze di proscioglimento, ivi comprese quelle relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa e quelle, emanate a norma dell’art. 442 c.p.p., della cui formula terminativa si voglia ottenere la modifica.

Ciò detto, io non penso che la duplice pronuncia costituzionale – ripristinando il potere di appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento – abbia “determinato una situazione irragionevolmente sfavorevole in danno dell’imputato”. Più esattamente, ritengo che l’irragionevolezza dell’attuale assetto normativo sia, sul punto, innegabile (almeno con riferimento alla ripartizione dei poteri d’appello contro le sentenze dibattimentali), ma non derivi affatto – né sia stata in qualche misura aggravata – dall’intervento della Corte costituzionale.

Per motivare questa mia convinzione devo fare una premessa. Nel valutare i rapporti tra la disciplina dei mezzi di impugnazione e il principio della *égalité des armes*, non bisogna commettere l’errore di porre a confronto i poteri di impugnativa attribuiti a pubblico ministero e imputato in relazione alle *sole*

sentenze di condanna o alle *sole* sentenze di proscioglimento: la comparazione va effettuata sovrapponendo le opportunità concesse alla parte pubblica di dolersi *del proscioglimento* alle opportunità concesse alla parte privata di dolersi *della condanna*. Non si tratta, beninteso, di indulgere alle esasperazioni di chi vede il pubblico ministero “soccombere”, in caso di proscioglimento, allo stesso modo in cui l’imputato “soccombe” in caso di condanna: troppo diversa rimane, per i due contendenti, la posta in gioco. Si tratta di non cedere a sofismi come quello che ha ispirato la legge n. 46 del 2006: “la parità è assicurata perché l’imputato non può appellare le sentenze di proscioglimento esattamente come il pubblico ministero”. Questa fallacia argomentativa è stata puntualmente denunciata dalle due sentenze costituzionali: «*al di sotto dell’assimilazione formale delle parti*» – le quali, in sede dibattimentale, possono entrambe «“appellare contro le sentenze di condanna” (*ergo*, non contro quelle di proscioglimento)»; in sede di giudizio abbreviato, «non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento» –, gli artt. 593 e 443 comma 1 c.p.p. «*nascond[ono] una dissimmetria radicale*». Chi, del resto, giudicherebbe assicurata la parità delle armi se il legislatore consentisse di appellare senza limiti le sentenze proscioglitive, ma vietasse simmetricamente a pubblico ministero e imputato di appellare le sentenze di condanna, il primo per ottenere l’inasprimento della pena e il secondo per ottenere il proscioglimento?

Questa errata impostazione del problema mi pare abbia caratterizzato tutta la giurisprudenza costituzionale in tema di limiti all’appello nel giudizio abbreviato. Io credo, infatti, che, nella versione precedente la legge n. 46 del 2006, l’art. 443 c.p.p. distribuisse i poteri d’appello dell’imputato e del pubblico ministero secondo una logica sostanzialmente paritaria. Alla parte privata era inibito impugnare nel merito le sentenze di proscioglimento per ottenere la variazione *in melius* della formula terminativa (art. 443 comma 1 c.p.p.); alla parte pubblica era inibito impugnare nel merito le sentenze di condanna per ottenere la modifica *in peius* della pena irrogata all’imputato (art. 443 comma 3 c.p.p.). La simmetria – incrinata soltanto dalla facoltà concessa all’accusa di appellare le sentenze di condanna che avessero modificato il titolo del reato – era resa evidente dalla comune dimensione operativa dei due divieti, destinati entrambi a incidere sulla posizione giuridica della parte uscita vittoriosa dalla contesa processuale: a pubblico ministero e imputato veniva specularmente impedito di coltivare in grado di appello pretese ulteriori rispetto a quelle, di carattere principale, già soddisfatte nel corso del giudizio di primo grado. Dedurre da questa sola circostanza il rispetto del principio di

parità delle armi – giova ripeterlo – sarebbe stato probabilmente affrettato, non essendo la condizione di parziale soccombenza dell'imputato assimilabile *sic et simpliciter* alla condizione del pubblico ministero che avesse visto in parte disattese le sue richieste: ma la soluzione normativa adottata si mostrava complessivamente paritaria anche in relazione al diverso fondamento dei due simmetrici divieti. L'impossibilità di proporre impugnazione nel merito allo scopo di ottenere un proscioglimento più favorevole non era, infatti, che una delle rinunce imposte alla parte privata in cambio dei benefici connessi alla scelta del rito alternativo: i limiti all'appello del pubblico ministero erano invece funzionali a esigenze meramente acceleratorie, di per sé insufficienti a giustificare il sacrificio imposto alle ragioni della difesa ma non quello, meno grave, imposto alle ragioni dell'accusa.

Giurisprudenza costituzionale e dottrina tendevano, tuttavia, ad affrontare il problema dei rapporti tra i limiti all'appello delle sentenze abbreviate e il principio della *par condicio partium* muovendo dal presupposto che la condizione di eguaglianza dovesse venire garantita *in relazione a ciascun singolo provvedimento terminativo del giudizio di primo grado* (sentenza o proscioglimento) anziché in relazione al complesso delle decisioni previste dall'art. 442 c.p.p. La simmetria veniva cioè ricercata – e, talvolta, pretesa – ora nei poteri di impugnativa concessi a imputato e pubblico ministero nei confronti delle sole sentenze di proscioglimento, ora nei poteri di impugnativa concessi a imputato e pubblico ministero nei confronti delle sole sentenze di condanna. Sul primo versante, si faceva rilevare, ad esempio, come le limitazioni introdotte all'appello dell'imputato non fossero lesive del canone della *par condicio* in quanto «il proscioglimento non può essere appellato neppure dalla pubblica accusa, quando l'impugnazione miri a ottenere una formula diversa» [F. ZACCHE', *Il giudizio abbreviato*, Milano 2004, 189]; sul secondo – teatro di ripetuti interventi della Corte costituzionale –, ci si domandava, invece, se fosse compatibile con il principio di parità la coesistenza del potere dell'imputato di appellare le sentenze di condanna con i limiti posti all'appello del pubblico ministero dal terzo comma dell'art. 443 c.p.p., tanto più nell'ipotesi in cui l'impugnazione di merito venisse presentata dalla parte pubblica in via incidentale. L'errore di prospettiva, a mio giudizio, era manifesto: il confronto, come già accennato, avrebbe dovuto essere effettuato paragonando i mezzi di impugnazione attribuiti ad accusa e difesa non già nei confronti del medesimo provvedimento (di condanna o di proscioglimento), ma nei confronti dei provvedimenti – diversi e di segno contrario – che disattendevano in tutto o in parte le loro rispettive istanze. Che anche la parte pubblica, e non solo

l'imputato, subisse limitazioni nell'appellare le sentenze proscioglitive emanate ai sensi dell'art. 442 c.p.p. non era, dunque, argomento sufficiente per ritenere rispettato il principio di parità; che solo l'imputato – e non anche la parte pubblica – potesse, di regola, proporre impugnazione contro le sentenze di condanna, non era, per le stesse ragioni, argomento sufficiente per sospettare la violazione. Ciò nonostante, la Corte costituzionale, più volte chiamata a verificare la fondatezza di tale sospetto, ha sempre risposto negativamente senza contestare l'errata impostazione della *quaestio de legitimitate*.

Ciò premesso, non è difficile comprendere i motivi per cui ritengo che non siano state le due pronunce costituzionali a determinare una situazione irragionevolmente sfavorevole in danno dell'imputato.

Quanto al divieto gravante sull'imputato di appellare le sentenze dibattimentali di proscioglimento, io penso che nulla muti – dal punto di vista della ragionevolezza o irragionevolezza di una simile opzione normativa – per il fatto che a tale divieto corrisponda o meno un analogo divieto gravante sul pubblico ministero. Il mutamento intervenuto a seguito della sentenza n. 26 del 2007 mi sembra, in altre parole, del tutto irrilevante. Collocato il problema nella prospettiva che mi pare più corretta, il confronto andrebbe semmai effettuato tra la limitazione introdotta dalla legge n. 46 del 2006 allo *ius appellandi* dell'imputato e il potere del pubblico ministero – mai messo in discussione in sede dibattimentale – di proporre appello contro le sentenze di condanna per ottenere l'inasprimento della pena. È qui che si coglie una reale asimmetria: perché – ci si potrebbe domandare – alla parte pubblica che abbia già soddisfatto in primo grado la sua pretesa principale (avendo ottenuto la condanna dell'imputato, sia pure a una pena ritenuta troppo mite) viene data, se mi si passa l'espressione, l'opportunità di “stravincere” in appello, mentre alla parte privata che abbia ottenuto un risultato analogo (essendo stato prosciolta, sia pure con una formula non pienamente liberatoria) una simile opportunità è preclusa?

Questa argomentazione (forse eccessivamente formalistica) non è, tuttavia, neppure indispensabile per dimostrare che – se di una “situazione irragionevolmente sfavorevole in danno dell'imputato” si deve attualmente parlare – non si tratta di una situazione sfavorevole conseguente alla pronuncia della Corte costituzionale. La verità, a mio giudizio, è che una disciplina dello *ius appellandi* privato come quella risultante dalla legge n. 46 del 2006 – vale a dire, una disciplina che consenta all'imputato di proporre appello contro le sentenze dibattimentali di condanna ma non (salvi i casi eccezionali di cui al secondo comma dell'art. 593 c.p.p.) contro le sentenze dibattimentali di

proscioglimento che contengano un implicito riconoscimento della sua responsabilità – è una disciplina irragionevolmente lesiva del diritto di difesa quali che siano i poteri di impugnazione attribuiti al pubblico ministero [sul punto cfr., volendo, F. CAPRIOLI, *I nuovi limiti all'appellabilità delle sentenze di proscioglimento tra diritti dell'individuo e "parità delle armi"*, in *Giur. it.* 2007, 256; ID., *Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento e "parità delle armi" nel processo penale*, in *Giur. cost.*, 2007, 267 s.]. È per questa ragione che io non condivido l'opinione di chi ritiene che il giudice delle leggi – in occasione della prima declaratoria di incostituzionalità – avrebbe dovuto avvalersi dei poteri che gli conferisce l'art. 27 seconda parte della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dichiarare illegittima anche la norma che vieta, *rebus sic stantibus*, l'appello dell'imputato. Io non credo, cioè, che l'illegittimità costituzionale dei divieti di appello gravanti sull'imputato sia "derivata come conseguenza" dalla pronuncia in commento, come vuole l'art. 27 della legge n. 87 del 1953. Nell'attesa di essere investito di un'eccezione di incostituzionalità specificamente rivolta ai residui poteri di impugnazione dell'imputato (con esiti che si direbbero scontati nel senso di un doveroso accoglimento), ritengo, dunque, che il giudice delle leggi abbia fatto correttamente uso dei suoi poteri decisionali.

In definitiva, non penso che la sentenza n. 26 del 2007 sia stata – almeno da questo punto di vista – "foriera di incostituzionalità": salvo, forse, nella misura in cui ha attribuito al pubblico ministero il potere di appellare le sentenze dibattimentali di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa (in precedenza inappellabili). Mi pare infatti lesivo della *par condicio partium*, in danno dell'imputato, il sopravvissuto divieto di appello nei confronti delle sentenze di condanna per le quali sia stata applicata la sola pena dell'ammenda.

Il discorso cambia solo in parte con riferimento alle sentenze di proscioglimento emanate a norma dell'art. 442 c.p.p. Anche qui, la mia opinione è che la legittimità costituzionale della previsione limitativa concernente l'imputato – il quale, è bene ricordarlo, non poteva impugnare nel merito le sentenze abbreviate di proscioglimento, se non nei casi eccezionali di cui dirò tra breve, neppure *prima* della legge n. 46 del 2006 – non dipenda in alcuna misura dall'estensione dei poteri di impugnativa del pubblico ministero nei confronti delle medesime sentenze (cioè dalla circostanza che il pubblico ministero: (a) possa appellare tali sentenze *solo per ragioni diverse dalla ritenuta inadeguatezza della formula proscioglitiva*, come accadeva prima della legge di riforma del 2006; (b) non le possa appellare *mai*, come avveniva dopo la riforma del 2006 e prima dell'intervento della Corte costituzionale; (c) le possa appellare *sem-*

pre, come avviene oggi per effetto della sentenza costituzionale n. 320 del 2007). Neppure ritengo, come ho già accennato, che per esprimere una diagnosi di ortodossia costituzionale dell'art. 443 comma 1 c.p.p. sia sufficiente osservare come il terzo comma dello stesso art. 443 – rimasto da sempre invariato sul punto – contenga una simmetrica previsione di inappellabilità rivolta al pubblico ministero che abbia visto soddisfatte solo in parte le sue pretese nel corso del giudizio di primo grado. Una simile diagnosi può essere formulata solo attribuendo rilievo determinante alla natura consensuale del rito, ossia ritenendo che il sacrificio imposto al diritto di difesa dell'imputato – intollerabile in sede dibattimentale – sia, in questo caso, compatibile con l'art. 24 Cost. perché conseguenza di una consapevole scelta di strategia difensiva. Se prima della legge n. 46 del 2006, tuttavia, concludere nel senso della legittimità costituzionale era piuttosto agevole, qualche maggiore difficoltà può nascere a seguito della novella legislativa, posto che, a dispetto delle apparenze, il "nuovo" art. 443 comma 1 c.p.p. ha significativamente ridimensionato lo *ius appellandi* della parte privata. La regola originariamente contenuta nella disposizione codicistica («l'imputato non [può] proporre appello contro le sentenze di proscioglimento quando l'appello tende a ottenere una diversa formula») era infatti da intendere nel senso che l'imputato potesse impugnare nel merito le sentenze di proscioglimento applicative di una misura di sicurezza, mentre ad analoghe conclusioni non è possibile pervenire al cospetto del categorico disposto attuale della norma («l'imputato non [può] proporre appello contro le sentenze di proscioglimento»).

Il tema dei rapporti tra giudizio di appello e parità delle armi può essere tuttavia analizzato anche sotto un altro profilo, concernente non già la distribuzione dei poteri di impugnativa ma il ruolo attribuito alle parti nell'ambito di tale giudizio. Da questo punto di vista, la sentenza costituzionale n. 26 del 2007 ha effettivamente aggravato una situazione di squilibrio già esistente – ma in misura minore – prima della legge n. 46 del 2006.

Il rischio che il processo di secondo grado potesse risultare in qualche modo squilibrato a favore della parte appellante è un rischio che dottrina e giurisprudenza avevano segnalato da tempo [v. per tutti T. PADOVANI, *Doppio grado di giurisdizione: appello dell'imputato, appello del PM, principio del contraddittorio*, in *Cass. pen.* 2003, 4029 s., e R. ORLANDI, *Sono davvero troppi tre gradi di giurisdizione penale?*, in AA.VV., *Principio accusatorio, impugnazioni, ragionevole durata del processo*, a cura di C. NUNZIATA, Milano, 2004, 140 s.]. Il problema, particolarmente avvertito nelle ipotesi di gravame del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento con formula ampiamente

liberatoria, concerneva gli spazi normativi concessi al non impugnante per riproporre in appello le istanze difensive disattese dal giudice di primo grado. Il principio *tantum devolutum quantum appellatum*, la giurisprudenza in tema di limiti soggettivi dell'appello incidentale e la disciplina della rinnovazione del dibattimento d'appello rendevano tali spazi, a giudizio di molti, eccessivamente angusti. Si faceva notare, ad esempio, come, nel processo d'appello instaurato a seguito dell'impugnazione del pubblico ministero, l'imputato prosciolto non potesse vantare alcun autentico diritto a ottenere l'assunzione delle prove già ritenute manifestamente superflue o irrilevanti dal primo giudice. Anche quando la rivalutazione del materiale probatorio conseguente all'accoglimento delle doglianze del pubblico ministero rendesse palesemente inattuale quella diagnosi di manifesta superfluità o irrilevanza, l'assunzione di tali prove restava subordinata alle severe valutazioni di "non decidibilità allo stato degli atti" o di "assoluta necessità" imposte al giudice dal primo e dal terzo comma dell'art. 603 c.p.p.

Nessun dubbio che simili squilibri andassero eliminati. La legge n. 46 del 2006 lo aveva fatto con un rimedio peggiore del male dal punto di vista del principio di parità delle armi, consistente nel precludere *tout court* l'appello al pubblico ministero: ma altre soluzioni – sul piano esegetico o legislativo – possono essere escogitate per restituire all'imputato non appellante la pienezza dei suoi diritti difensivi. Sul primo versante, si potrebbe sostenere che il non appellante recupera interamente il proprio diritto alla prova nel giudizio di secondo grado [chiamate a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del "vecchio" art. 593 c.p.p. nella parte in cui determinava le descritte restrizioni del diritto di difesa dell'imputato, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno escluso la violazione degli artt. 24 comma 2 e 111 Cost. sull'assunto che, in grado d'appello, «l'imputato è rimesso nella fase iniziale del giudizio e può riproporre, anche se respinte, tutte le istanze difensive che concernono la ricostruzione del fatto e la sussistenza delle condizioni che configurano gli estremi del reato, in riferimento alle quali il giudice dell'appello ha l'obbligo di valutazione» (Cass., Sez. un., 12 luglio 2005, M., in *Cass. pen.*, 2005, 3732; Cass., Sez. un., 20 aprile 2004, D., in *Dir. pen. proc.*, 2005, 49). L'argomento, tuttavia, suona parzialmente elusivo. Non è chiaro, infatti, sulla base di quali parametri (non manifesta superfluità o irrilevanza della prova, non decidibilità allo stato degli atti, assoluta necessità o altro) il giudice dovrebbe effettuare la suddetta obbligatoria "valutazione" delle istanze probatorie]. Sul secondo versante, era stato suggerito, ad esempio, di attribuire all'imputato «la facoltà di presentare appello incidentale anche quando non può figurare come

appellante principale» [R. ORLANDI, *Sono davvero troppi*, cit., 141]: soluzione che qualcuno, piuttosto arditamente, riteneva già desumibile in via interpretativa dall'art. 595 c.p.p. [cfr. ad esempio Corte Assise Appello Caltanissetta, 30 marzo 2006, G., *inedita*: «una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 595 c.p.p. avrebbe potuto consentire anche al prosciolto con formula piena di mantenere intatto il proprio diritto di difendersi in grado d'appello con pienezza di facoltà, mediante presentazione di appello incidentale per avversare le richieste e le conclusioni del pubblico ministero appellante. Sarebbe stato assicurato in tal modo il diritto di fare valere e articolare ragioni, di chiedere nuove prove, di rinnovare richieste disattese di prove, di sollecitare la rivalutazione di quelle trascurate dal giudice di primo grado. L'appello del pubblico ministero sarebbe stato causa sopravvenuta di interesse ad impugnare la decisione assolutoria nel suo complesso, considerandosi parte integrante della stessa anche la motivazione, eventualmente insufficiente nella prospettiva dell'imputato di vedere consolidato il dispositivo»].

Nel sistema normativo risultante dalla sentenza costituzionale n. 26 del 2007, l'imputato – come sottolinea esattamente il quesito – si trova a fronteggiare l'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento avendo perso ogni possibilità di impugnare la sentenza in via incidentale. In questo senso, non v'è dubbio, come ho detto, che la sentenza costituzionale n. 26 del 2007 abbia aggravato la situazione di squilibrio già esistente prima della novella.

2. *Appello e "giusto processo"*. – Che la sentenza di condanna pronunciata in grado di appello in riforma di una sentenza di proscioglimento sia "qualcosa che stride con l'idea di giusto processo" mi sembra fuori discussione. Sarei più cauto nell'affermare che in una simile ipotesi la colpevolezza dell'imputato non viene accertata "dopo un effettivo contraddittorio su tutti i mezzi di prova a carico". In questa affermazione mi sembra affiorare lo stesso equivoco che si annidava nell'opinione di chi, prima e dopo la legge n. 46 del 2006, giustificava la limitazione dei poteri d'appello del pubblico ministero proprio con l'esigenza di adeguare la disciplina delle impugnazioni penali al nuovo modello costituzionale di processo, e, segnatamente, ai principi dell'oralità e del contraddittorio nel momento di formazione della prova.

Nella sua versione più radicale, la suddetta opinione veniva argomentata come segue. Nel giudizio di secondo grado non si assumono, di regola, prove: il giudice è chiamato a decidere unicamente sulle carte processuali. Orfano di oralità e immediatezza, ridotto «alla mera discussione», trasformato in «eser-

cizio retorico [...] irrimediabilmente insidiato dalla vacuità», il contraddittorio perde la sua identità di «metodo conoscitivo», uscendone irrimediabilmente compromesso. Un simile assetto sarebbe costituzionalmente tollerabile nei casi di appello dell'imputato, perché l'art. 111 comma 5 Cost. menziona espressamente il consenso della parte privata tra le eccezioni al principio del contraddittorio nel momento di formazione della prova: non lo sarebbe, invece, in assenza di una simmetrica previsione derogatoria, nei casi di appello del pubblico ministero. *Ergo*, «l'appello del pubblico ministero è incostituzionale» (T. PADOVANI, *Doppio grado di giurisdizione*, cit., 4030 s.).

Questa opinione, a mio giudizio, prestava il fianco ad almeno tre obiezioni. La prima obiezione è che essa, a ben vedere, non giustificava il divieto di proporre appello nei casi in cui l'esercizio del potere di impugnazione da parte del pubblico ministero non avrebbe comportato alcun (ulteriore) sacrificio per i valori dell'oralità e dell'immediatezza: ad esempio, nei casi in cui la sentenza dibattimentale di primo grado fosse stata emanata sulla base di prove formate fuori del contraddittorio, oppure nei casi di appello conseguente a giudizio abbreviato (così, infatti, la Corte costituzionale nella sentenza n. 320 del 2007). La seconda obiezione è che – fuori da queste ipotesi – la decisione d'appello viene comunque adottata sulla base di prove formate nel contraddittorio delle parti: ad essere sacrificato (quando non si procede alla rinnovazione del dibattimento) è il principio di immediatezza, non il principio del contraddittorio nel momento di formazione della prova. La rilevanza costituzionale del principio di immediatezza, tuttavia, non è un dato interpretativo che possa dirsi acquisito: vi ostano sia la lettera dell'art. 111 Cost. (specie a confronto con l'art. 130 del progetto di riforma costituzionale elaborato nel 1997 dalla Commissione Bicamerale, che includeva espressamente l'oralità e l'immediatezza tra i valori irrinunciabili del giusto processo), sia la consapevolezza che attribuire una copertura costituzionale al suddetto principio significherebbe rassegnarsi all'incostituzionalità di un cospicuo numero di istituti processuali, a partire, ovviamente, dall'incidente probatorio. La terza obiezione è che sarebbe comunque discutibile, muovendo da simili premesse, estendere la portata dell'art. 111 comma 5 Cost. fino ad attribuire all'imputato il potere di disporre di valori come l'oralità e l'immediatezza. Mentre, infatti, il diritto dell'imputato al confronto con il proprio accusatore è un diritto soggettivo intrinsecamente disponibile (anche perché incoercibile nel suo esercizio: di qui la deroga contenuta nel quinto comma dell'art. 111 Cost.), oralità e immediatezza sono principi la cui appartenenza esclusiva alla dimensione oggettivo-metodologica del contraddittorio e il cui asservimento alla tutela di

indisponibili esigenze euristiche appaiono fuori discussione. Ne deriva che in nessun caso l'attuazione di tali principi potrebbe essere rimessa alla volontà dell'imputato: il divieto di proporre appello dovrebbe essere pertanto, semmai, bilaterale.

Più in generale, non v'è dubbio che difetti di coerenza un sistema processuale disposto ad accettare che una decisione adottata in primo grado nel rispetto dei principi di oralità e immediatezza possa venire rovesciata, in grado d'appello, dal verdetto di un giudice che non ha assistito all'acquisizione delle prove. Ma il contraddittorio nel momento di formazione della prova e i suoi corollari, lungi dal costituire garanzie individuali disponibili, sono presidio di oggettiva correttezza della decisione: nulla, dunque, autorizza a ritenere il loro sacrificio maggiormente tollerabile quando il giudice d'appello trasforma la condanna in proscioglimento di quanto non lo sia nell'ipotesi inversa. In questo senso, non ha torto la Corte costituzionale a sottolineare (sentenza n. 26 del 2007) come la denunciata distonia sistematica – anziché venire fronteggiata con un rimedio unilaterale come quello escogitato dalla legge n. 46 del 2006, destinato a generare «un radicale squilibrio» tra le parti processuali – andrebbe esclusa alla radice attraverso «una generale revisione del ruolo e della struttura dell'istituto dell'appello».

3. *I possibili rimedi.* – Alla luce di questa esatta sottolineatura credo debba essere risolto, in una prospettiva *de iure condendo*, il problema del diritto dell'imputato a un secondo grado di giudizio di merito in caso di condanna: diritto che il nostro ordinamento, dopo la sentenza costituzionale n. 26 del 2006, è tornato a non tutelare, e che invece, a mio parere, deve essere garantito alla parte privata, quale che sia la sua – molto discussa – portata sovraordinaria e convenzionale.

Dopo la ferma presa di posizione del giudice delle leggi, l'unica certezza è che per assicurare al condannato la c.d. “doppia conforme” non sarà più consentito ricorrere a soluzioni normative soggettivamente asimmetriche. Impensabile, come è ovvio, riproporre la soluzione consistente nell'abolizione pura e semplice dell'appello del pubblico ministero, che pure era stata prevalentemente concepita proprio in questa chiave (mi sembra significativo, al riguardo, l'intervento del senatore Centaro in Commissione Giustizia il 28 settembre 2005: la riforma «muove dal principio contenuto nell'art. 2, comma 1, del protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984 e reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990. n. 98. Tale disposizione prevede, infatti, il

diritto per l'imputato al doppio grado di giurisdizione, diritto che risulta invece compromesso nel momento in cui si consente una condanna in sede di giudizio d'appello avverso la quale vi è esclusivamente la possibilità del ricorso in cassazione con il conseguente venire meno della possibilità di ottenere un secondo grado di giudizio nel merito. *Alla luce di ciò il disegno di legge interviene sul codice di rito prevedendo l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento*»). Ma sembrano destinate a tramontare anche altre soluzioni affette dal medesimo vizio: (a) prevedere un ulteriore giudizio di merito in grado d'appello nel caso di condanna pronunciata per la prima volta in sede di gravame [è la proposta contenuta in un emendamento presentato in Commissione Giustizia del Senato dai senatori Fassone, Ayala, Calvi, Legnini e Maritati nel corso dei lavori preparatori della legge n. 46 del 2006; dopo l'articolo 605 c.p.p. si sarebbe dovuto inserire un art. 605-bis, rubricato *Riforma della sentenza di proscioglimento*, del seguente tenore: «quando il giudice di appello pronuncia sentenza di condanna con la quale riforma una sentenza di proscioglimento, avverso la sentenza di condanna l'imputato può proporre richiesta di riesame davanti ad altra corte di appello, individuata ai sensi dell'articolo 11. Nel relativo giudizio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite per il giudizio di appello [...]»]; (b) prevedere la trasformazione del processo d'appello in giudizio rescindente qualora il medesimo abbia ad oggetto sentenze di proscioglimento, con rinvio al giudice di primo grado in caso di annullamento [anche questa soluzione era stata recepita in un emendamento presentato nel corso dei lavori preparatori della legge n. 46 del 2006; all'art. 597 comma 2 c.p.p., la lettera b avrebbe dovuto essere sostituita dalla seguente: «se l'appello riguarda sentenza di proscioglimento, il giudice può pronunciare ordinanza con la quale trasmette gli atti al giudice di primo grado per nuovo esame. Se il giudice di primo grado, che decide in diversa composizione, riconferma la sentenza di assoluzione avverso tale sentenza il pubblico ministero ed il procuratore generale possono proporre esclusivamente ricorso per cassazione»].

Per conseguire l'obiettivo di garantire al condannato il riesame del merito senza introdurre disparità di trattamento normativo si potrebbero, dunque, ricondurre gli epiloghi decisori del giudizio di secondo grado all'alternativa conferma/annullamento *quale che sia il contenuto della sentenza appellata* (vale a dire, anche nell'ipotesi in cui oggetto del gravame sia una sentenza di condanna): assunti i connotati della *revisio prioris instantiae*, il nuovo processo d'appello – per le ragioni esposte nel precedente paragrafo – ne guadagnerebbe anche in termini di complessiva fedeltà ai canoni del modello accusatorio.

Inutile nascondere, tuttavia, che si tratta di una soluzione estremamente laboriosa, la cui compatibilità con il canone della durata ragionevole del processo appare assai dubbia. L'annullamento della sentenza appellata dovrebbe comunque essere previsto in casi limitati, vale a dire (a) soltanto quando il disaccordo tra i giudici di primo e secondo grado investa il punto della sentenza concernente l'accertamento (positivo o negativo) della responsabilità dell'imputato e (b) soltanto quando tale disaccordo nasca da diverse valutazioni *in facta* degli elementi probatori acquisiti. Per garantire un ulteriore snellimento delle procedure, una simile proposta potrebbe inoltre coniugarsi con l'idea di «ristrutturare l'appello secondo la logica dell'azione di impugnativa, nella quale, ferma restando la deducibilità di ogni errore di fatto o di diritto, il giudice pronuncia direttamente sui "motivi" addotti dalla parte, anziché sui "punti" della decisione a cui si riferiscono i motivi» (P. FERRUA, *La sentenza costituzionale sull'inappellabilità del proscioglimento e il diritto al "riesame" dell'imputato*, in *Dir. pen. proc.* 2007, 612). Il sindacato del giudice d'appello potrebbe dunque essere strutturato in forma di controllo sulla motivazione della sentenza, secondo uno schema analogo a quello del sindacato di legittimità: ma con una decisiva differenza, costituita dal fatto che l'annullamento andrebbe decretato ogniqualvolta il giudice dell'impugnazione non condividesse le regole o massime di esperienza poste dal giudice di primo grado a fondamento della sua decisione, e non solo – come accade oggi nel giudizio di cassazione – quando dovesse ritenere simili regole o massime di esperienza estranee al "senso comune" e ad ogni "plausibile opinabilità di apprezzamento". Per assicurare un'autentica "doppia conforme" sul merito della regudicanda, il controllo sulla cosiddetta giustificazione esterna dell'impianto argomentativo della sentenza di primo grado potrebbe cioè – ed anzi, dovrebbe – estendersi fino alla *sostituzione* dei criteri valutativi adottati dal primo giudice (pur razionalmente giustificati) con altri criteri ritenuti più adeguati al caso di specie: il tutto però, giova ripeterlo, non ai fini della *ristrutturazione* della sentenza, ma ai fini del suo *annullamento*, in attesa che quei criteri vengano infine condivisi, in due gradi successivi di giudizio, da due diversi giudici di merito. Questo, mi pare, significa garantire al condannato (ma anche al pubblico ministero) il "riesame del merito": ed è per questa ragione – oltre che per il suo carattere unilaterale – che ritengo scarsamente risolutiva la proposta [avanzata da P. FERRUA, *loc. cit.*] di «prevedere, per la condanna pronunciata in sede di appello, un distinto regime di ricorso, con possibilità per l'imputato di denunciare ogni vizio di motivazione, risulti o no dal testo del provvedimento impugnato» [proposta che, in verità, lo stesso P. FERRUA, *loc. cit.*, giudica ini-

donea a tutelare fino in fondo il diritto al riesame, «dati i limiti cognitivi tipici del giudizio in cassazione»].

In un simile assetto normativo, è bene precisare, a scanso di equivoci, che il giudizio di rinvio conseguente all'annullamento della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello non dovrebbe necessariamente comportare la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (si pensi all'ipotesi in cui il disaccordo tra i due giudici di merito riguardi soltanto, come spesso accade, l'interpretazione di talune frasi pronunciate dall'imputato nel corso di un colloquio intercettato; ma anche all'ipotesi in cui gli esiti di una prova testimoniale siano in sé pacifici, ma il fatto riferito dal testimone abbia una valenza indiziarica sulla quale i due giudici dissentono). Al riguardo, potrebbe essere opportuno che lo stesso giudice di secondo grado indicasse, all'occorrenza, le prove da assumere *ex novo* nel rispetto del principio di immediatezza. Infine, l'obiettivo di risparmiare tempi e risorse processuali potrebbe essere ulteriormente perseguito riducendo il sindacato della Corte di cassazione «ai soli profili di legittimità, come prevede l'art. 111 comma 7 Cost.», o quanto meno, per ciò che concerne la ricostruzione del fatto, «a gravi vizi tassativamente individuati» [v. ancora P. FERRUA, *loc. cit.*].

prof. GIORGIO SPANGHER  
Università di Roma - "La sapienza"

1. *I limiti all'appello dell'imputato.* – Ci sono dei momenti, dei passaggi, nei quali una soluzione invece di un'altra possono costituire una svolta significativa, quasi storica.

Non è azzardato affermare che le vicende che si sono snodate tra la l. n. 46 del 2006 e la sentenza n. 26 del 2007 della Corte costituzionale abbiano rappresentato uno snodo estremamente significativo.

Ancorché sulla base di una legge tutt'altro che immune da imperfezioni, largamente asistemica – nella misura in cui tentava una riforma di largo respiro delle impugnazioni che avrebbe richiesto più di una riflessione ulteriore – si ipotizzavano i gravami quali mezzi di controllo dell'azione, tesi a valorizzare, in caso di esito positivo per l'imputato in primo grado, il rafforzamento della presunzione di innocenza. Vi si è contrapposta una sentenza figlia di una visione datata del processo penale il cui caposaldo sta nel concetto delle impugnazioni come prosecuzione dell'esercizio dell'azione penale, al di là d'un complesso argomentare intorno alla parità delle armi costruito su elementi

comparativi molto discutibili.

Al di là della declaratoria d'incostituzionalità in sé, è l'impostazione di fondo a suscitare perplessità, prospettandosi come la «pietra tombale» di più profondi disegni riformatori dell'appello che – prescindendo dagli incisi argomentativi, dalle aperture e dalle sfumature della motivazione – appaiono difficilmente proponibili, se non nei limiti di fattispecie incriminatici minori o bagattellari.

Venendo all'imputato, quello che lascia attoniti è il completo disinteresse per la sua posizione che pure subiva forti pregiudizi dalla novella. Tutta la tensione culturale era incentrata sul pubblico ministero (e sulla parte civile). E così è stato, a tutt'oggi.

Neppure i vari progetti di riforma annunciati si sono posti il problema degli effetti che la l. n. 46 del 2006 poteva determinare sulla posizione del prevenuto.

Sarebbe bastato porre attenzione sulla situazione del prosciolto per infermità di mente con conseguente applicazione di misure di sicurezza. Invero, l'art. 579 c.p.p. si limita a disciplinare il gravame di questa decisione, disegnandone i percorsi procedurali, che per l'imputato restano ancorati a quanto previsto dall'art. 593 c.p.p. come novellato dalla legge Pecorella.

Per convincersi, del resto, della necessità di un intervento equilibratore sarebbe stato sufficiente considerare che la situazione attuale dell'imputato in punto di legittimazione ad appellare è più sfavorevole, non tanto rispetto a quella antecedente all'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988, ma addirittura a quella vigente nel 1930, sulla base di quanto previsto dagli artt. 512 e 513 c.p.p. abrog.

Invero, senza avventurarsi in improbabili operazioni di raffronto tra la posizione del p.m. e quella dell'imputato che la Corte costituzionale, vigente il codice Rocco, aveva accuratamente evitato sarà sufficiente considerare – come risolto della soccombenza- la condizione di pregiudizio giuridico (e non solo) che l'imputato ha per effetto di un procedimento che si chiuda con determinate formule, suscettibile di essere rimosso solo attraverso un secondo grado di merito.

Sarebbe auspicabile che all'art. 593 c.p.p. fosse risparmiata (“nella parte in cui...”) la via *crucis* dello stillicidio delle declaratorie di incostituzionalità alle quali furono sottoposti gli artt. 512 e 513 c.p.p. 1930.

In ogni caso, completato il “ritorno al passato” toccherà al legislatore ripristinare le soglie per le quali “soccombenze” e “pregiudizi” possono risultare tollerabili

2. *Appello e “giusto processo”*. – Se per “giusto processo” intendiamo le previsioni contenute nell’art. 111 Cost., appare difficile sostenere che la disciplina dell’appello, sia in caso di appello del p.m., e del solo p.m., sia in caso di appello dell’imputato, e del solo imputato, vi confligga.

Si è soliti sostenere che nell’ipotizzata situazione difetti il contraddittorio, al punto di essere stata sostenuta l’incostituzionalità del giudizio di secondo grado, soprattutto per l’appello del p.m.

Invero, la garanzia costituzionale sulla quale l’art. 111 Cost. ha focalizzato la sua attenzione è stata quasi esclusivamente quella del contraddittorio, sia come principio generale del (dei) processo, sia come metodo per la formazione della prova.

Sotto questo aspetto, sia che si tratti delle prove formatesi nel grado e nelle fasi precedenti, sia che si tratti di quelle che si materializzano attraverso la rinnovazione davanti al giudice di secondo grado, la garanzia è stata e sarà assicurata, salva l’inutilizzabilità del materiale diversamente formatosi.

Invero, le riserve per le quali il giudice d’appello giudicherebbe sul materiale cartaceo formatosi nel giudizio di primo grado, si collocano su di un altro piano: toccano il principio di oralità e di immediatezza. Questi due canoni, tuttavia, non sembrano trovare un preciso riscontro costituzionale.

La polemica, cioè, coglie un altro aspetto: la reale o presunta incompatibilità del / di un giudizio di secondo grado con il sistema accusatorio. Anche a prescindere dal rilievo che non esiste un modello accusatorio, dovendosi ribadire che il processo si adegua alla storia, alle tradizioni, alla cultura di un Paese, va sottolineato che proprio per le considerazioni svolte si potrebbe avere un giudizio di primo grado fatto di letture e di atti recuperati con il consenso, senza applicazione dell’art. 507 c.p.p., ed un giudizio d’appello frutto d’una integrale rinnovazione dibattimentale, con pieno sviluppo del contraddittorio, dell’oralità e dell’immediatezza.

È difficile comparare un sistema con e senza giuria, con verdetti immotivati o con sentenze governate da un obbligo di motivazione piena, integrabile in appello e sindacabile in Cassazione.

In realtà, l’accentuazione dell’attenzione solo sul principio del contraddittorio rischia di mettere in crisi già il dibattimento di primo grado: tra atti irripetibili, incidenti probatori, prove dell’udienza preliminare garantiti, atti ex art. 190-bis c.p.p., recupero ai sensi dell’art. 238 di prove di altri procedimenti, atti letti per effetto del consenso delle parti, recupero di atti dibattimentali effettuati davanti al giudice dibattimentale in diversa composizione (sia nell’attuale orientamento giurisprudenziale, sia nell’ipotizzata riforma norma-

tiva), l'oralità e l'immediatezza rischiano di risolversi a poca cosa.

La questione, allora, va forse vista in una diversa prospettiva, come si spiegherà analizzando le prospettive riformatrici.

3. *Le prospettive riformatrici.* – Come anticipato, le prospettive di riforma risultano fortemente condizionate dalle scelte della Corte costituzionale, come emergenti dalla sentenza n. 26 del 2007, anche a prescindere dagli sviluppi che in punto di legittimazione potrà avere la posizione dell'imputato. Com'è noto, il punto di crisi è costituito, alla luce dell'art. 2 del 7° Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dall'impugnazione del condannato in appello, prosciolti in primo grado.

Sul punto sono stati prospettati alcuni possibili rimedi: nuovo giudizio d'appello in sede diversa; annullamento della decisione di prima istanza e regressione del procedimento.

Tenuto conto del nostro sistema processuale e soprattutto della struttura ordinamentale che lo supporta, ancorché ispirato alla vecchia logica inquisitoria, tuttavia, allo stato non modificabile, il problema appare riconducibile al rafforzamento dei poteri delle parti nel giudizio avviato dall'altra (secondo, sempre, la logica della Corte costituzionale).

Il punto di partenza appare essere la riscrittura dell'art. 546 c.p.p. che regola la struttura della sentenza di primo grado.

Una articolazione del *decisum* suscettibile di meglio articolare i punti della decisione dovrebbe essere raccordata con il dovere delle parti di individuare più precisamente, attraverso i motivi, il *devolutum* al giudice di seconda istanza, riducendone lo "spazio" di intervento, soprattutto in caso di gravame del p.m., spesso ritenuto totalmente devolutivo.

Il dato dovrebbe essere integrato, dall'altro, da una compressione dei poteri d'ufficio al di fuori dell'ambito tracciato dal tema toccato dalla domanda e quindi precluso.

Il rischio per la parte "debole", tutelata dalla Convenzione, dovrebbe essere attenuato dal riconoscimento della legittimazione ad impugnare in via incidentale, proprio in quelle situazioni che la vedono esclusa in via principale, cioè, in quei casi nei quali la mancanza di iniziativa processuale potrebbe favorire un esito negativo del giudizio di seconda istanza.

La considerazione che le "confutazioni" delle parti alle "argomentazioni" di prima istanza dovrebbero condurre alla "dimostrazione" della conferma o della riforma della decisione impugnata suggerisce si regolare – anche in questo caso – in modo articolato la decisione d'appello, così da consentire attra-

verso la sua lettura la storia del processo ed i passaggi argomentativi della decisione, tenendo in conto di tutte le considerazioni sviluppate dalle parti.

Il successivo ricorso, in caso di diverso esito della decisione d'appello rispetto a quello di primo grado, dovrebbe essere in grado di mettere nelle condizioni i giudici del Supremo Collegio di effettuare la verifica integrata dei due provvedimenti, dei motivi di gravame (principale ed incidentale), delle ragioni sostenute dalle parti, dei percorsi logici seguiti nelle due decisioni.

